

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO**

Sede di Roma

Ricorso con motivi aggiunti al ricorso rg nr. 3694/2021
con istanza di misure cautelari collegiali e con istanza di
notificazione per pubblici proclami

TERSIGNI GIOVANNI, nato a Sora il 27.02.1989
c.f. *TRSGNN89B27I838W*, rappresentato e difeso giusta delega in calce al
presente atto dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone,
c.f. *BNGNNR65E08I838T* e dall'avv. Paolo Zinzi c.f. *ZNZPLA88L16810T*,
con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico così come
espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla
società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Siracusa, 5 -
03036-Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec:
avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com, iscritta al CCIAA
Frosinone Numero REA FR - 194494, Capitale sociale euro 10.000,00, con
cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le
comunicazioni ai seguenti indirizzi

Pec: antoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

Pec: avv.paolozinzi@pecavvoticassino.it

fax 0776.809862

contro

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118, Sede legale in 00149 Roma
- Via Portuense, 240 CF e P.IVA 08173691000, in persona del legale
rappresentante pro-tempore

e nei confronti, quali controinteressati di

Righi Marco residente in Latina in via del Crocifisso 81 collocato in

graduatoria con punteggio di 70,48

Quarantiello Andrea residente in Quartu Sant'Elena (CA) in via Damiano Filia 31 collocato in graduatoria con il punteggio di 70,45

che verrebbero scavalcati dal ricorrente con punteggio di 70,55 in ipotesi di accoglimento del ricorso.

Nonché, ove occorrer possa, nei confronti di tutti gli altri soggetti controinteressati per i quali si avanza richiesta di notificazione per pubblici proclami anche mediante pubblicazione del ricorso e degli atti impugnati sul sito web dell'Azienda resistente Ares 118.

per l'annullamento

previa sospensione

della delibera n.409/2021 dell'11 maggio 2021 con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d'ambulanza- categoria B livello economico super presso A.R.E.S. 118 e Aziende del S.S.R. Aggregate (con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 90 del 7.11.2019 e sulla G.U. n. 95 del 3.12.2019) atto che con il presente ricorso si impugna per invalidità derivata

nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso rg nr. 3694/2021

della delibera n. 70/2021 del 1 febbraio 2021 con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d'ambulanza- categoria B livello economico super presso A.R.E.S. 118 e Aziende del S.S.R. Aggregate (con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 90 del 7.11.2019 e sulla G.U. n. 95 del 3.12.2019);

della delibera n. 134/2021 del 18 febbraio 2021 con cui sono state effettuate rettifiche ed integrazioni alla graduatoria finale approvata in

data 1.3.2021 e nuovamente individuati i vincitori del concorso pubblico indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d'ambulanza- categoria B livello economico super presso A.R.E.S. 118 e Aziende del S.S.R. Aggregate (con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 90 del 7.11.2019 e sulla G.U. n. 95 del 3.12.2019)

della delibera n. 207/2021 del 10.03.2021 con cui ARES 118 ha disposto la estromissione del Tersigni Giovanni dal concorso pubblico indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d'ambulanza- categoria B livello economico super presso A.R.E.S. 118 e Aziende del S.S.R. Aggregate (con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 90 del 7.11.2019 e sulla G.U. n. 95 del 3.12.2019)

nonché della Deliberazione del Direttore Generale A.R.E.S. 118 del 23.7.2020 comunicato con nota 15056/369 del 27.7.2020 – dal concorso pubblico indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d'ambulanza- categoria B livello economico super presso A.R.E.S. 118 e Aziende del S.S.R. Aggregate (con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 90 del 7.11.2019 e sulla G.U. n. 95 del 3.12.2019)

della delibera n. 590 del 23.7.2020 con cui è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi e per quanto occorrer possa delle delibere n. 667 del 2020 697 del 2020 e 709/2020 che modificano l'elenco dei candidati ammessi

dell' avviso di convocazione dei candidati per la prova pratica dal 14.9.2020 al 29.9.2020 incluso e la relativa calendarizzazione pubblicati entrambi sul sito internet dell'A.R.E.S. 118 il 24.8.2020

In breve

Tersigni Giovanni è stato escluso dal concorso pubblico indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici

specializzati – autista d’ambulanza- categoria B livello economico super presso A.R.E.S. 118 e Aziende del S.S.R. Aggregate (con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 90 del 7.11.2019 e sulla G.U. n. 95 del 3.12.2019)

ha impugnato la delibera n. 590 del 23.07.2020 con ricorso rg nr. 7258/2020 per la esclusione ed è stato riammesso con decreto cautelare del TAR del Lazio a sostenere le prove concorsuali

ha sostenuto le prove concorsuali ottenendo punteggio di 70,50 (e non 70,55) con posizionamento nella graduatoria di merito pubblicata in 1.2.2021 con delibera n. 70/2021 alla posizione n. 356 con il punteggio di 70,50 (e non 70,55);

con sentenza n 2399 del 26.02.2021 il TAR di Roma ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso rg nr 7258/2020 per non aver il Tersigni al momento della decisione già impugnato o chiesto termine per impugnare la graduatoria finale del concorso pubblicata con delibera nr 70 del 1.2.2021

In realtà al momento della sentenza n. 2399/2021 il termine per impugnare la graduatoria pubblicata con delibera nr 70 del 1.2.2021 non era ancora decorso.

Ed infatti la delibera e la graduatoria sono state impugunate anche al fine di rimuovere la condizione di improcedibilità

La sentenza n 2399 del 26.02.2021 con cui TAR di Roma ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso rg nr 7258/2020 è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato ricorso rg nr. 4078/2021

Con il punteggio di 70,50 il Tersigni si collocherebbe alla posizione nr. 320.

FATTO

Il ricorrente ha adito il Tar del Lazio con ricorso rg nr. 3694/2021 del seguente preciso tenore:” ...

FATTO

1) In data 07.11.2019 Ares 118 ha bandito un Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori Tecnici Specializzati – Autista d'Ambulanza con annuncio pubblicato il 03.12.2019 sul BURL n. 90 del 7.11.2019.

2) I requisiti di partecipazione al concorso sono indicati nell'art. 2 e, per quanto qui interessa: "...cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Si precisa che "per esperienza professionale" deve intendersi l'attività lavorativa retribuita svolta in qualità di dipendente, CoCoCo, CoCoPro, lavoratore autonomo; non è, pertanto, compresa l'esperienza maturata in qualità di "volontario/tirocinante/stagista o altra non retribuita", requisiti di partecipazione da possedere entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

4) L'articolo 5 del bando prevede che il candidato dovrà allegare documentazione attestante il requisiti professionale: "...Nel caso in cui i 5 anni di esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista, o parte di essi, fatti valere quale requisito specifico di ammissione, siano stati resi presso imprese private, è necessario allegare alla domanda, a pena di esclusione, apposita documentazione da cui risulti che qualsivoglia tipologia di attività lavorativa è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente. Il candidato dovrà produrre una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa attestazione del Centro per l'Impiego (copia libretto lavoro, modello C/2 storico)..";

5) Tersigni Giovanni ha presentato la propria candidatura.

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art 2 del bando, con riferimento a ditte private il Tersigni ha allegato la seguente documentazione:

5.1) **per il periodo dal 21.05.2012 al 20.01.2017 (4 anni e 6 mesi) l'assunzione alle dipendenze della ditta Polselli di Broccostella con mansioni di autista documentato da:**

- attestazione della ditta datrice di lavoro da cui risulta lo svolgimento della mansione di autista;

- modello C2 Storico rilasciato dalla Regione Lazio con Prot. n. 1021960 da cui risulta confermata per il detto periodo la attestazione rilasciata dalla ditta Polselli risultando l'esistenza del rapporto e la regolarizzazione per il periodo dal 21.05.2012 al 20.01.2017;

5.2) per il periodo dal 24.01.2017 al 02.01.2020 (2 anni e 11 mesi) alle dipendenze della Croce Verde con mansioni di autista di ambulanza

- modello C2 Storico rilasciato dalla Regione Lazio con Prot. n. 1021960 da cui risulta da cui risulta il periodo dal 24.01.2017 al 02.01.2020 **con mansioni di autista di ambulanza;**

Ha, pertanto, dimostrato il possesso del requisito di 5 anni di esperienza professionale nel profilo di Autista richiesto dal bando di concorso.

Ciò in conformità alla previsione del bando secondo cui lo svolgimento di attività alle dipendenze di privati può essere provata con dichiarazione della ditta o con il modello C2 rilasciato dall'ufficio competente.

6) Il bando di concorso prevede che: "... ART. 6 - AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI Tutti i candidati che abbiano inoltrato domanda di partecipazione entro i termini fissati dal bando, sono ammessi con riserva alla presente procedura. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova pratica ovvero, nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano superiori a 500, a sostenere la prova preselettiva.

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet dell'azienda nella sezione "Bandi e Concorsi – Concorsi in corso". Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non saranno quindi effettuate convocazioni individuali."

ART. 7 - PROVA PRESELETTIVA

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 500, le relative prove d'esame saranno precedute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, del DPR n. 220/2001 e dell'art. 35 del D.lgs. 165/2001, da una prova di preselezione consistente in 30 test a risposte multiple con domande psicoattitudinali e sulla conoscenza del codice della strada.

....

ART. 8 - COMMISSIONE DI ESAME

Dopo la conclusione dell'eventuale Prova Preselettiva il Direttore Generale nomina la Commissione esaminatrice, composta dal Presidente, da due operatori appartenenti almeno alla categoria B livello economico Super ovvero alla categoria C dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal Segretario. ...

9) In data 3 marzo 2020 Ares 118 a mezzo del sito aziendale comunicava la sospensione, e non la abolizione, della prova preselettiva con nota del seguente tenore: "...al fine di adottare la massima precauzione sul fenomeno corona virus covid del 2019 e allo scopo di prevenire ogni possibile rischio sanitario, in ossequio alla direttiva numero 1/2020 del ministro della pubblica amministrazione, l'ordinanza numero 2 del 27/2/2020 del presidente della Regione Lazio e, da ultimo, al DPCM 1° marzo 2020, si comunica che la prova preselettiva, programmata per la data di mercoledì 11 marzo 2020, dal concorso pubblico al numero 138 posti di operatore tecnico specializzato – autista d'ambulanza, è sospesa, fino a nuova disposizione, e pertanto è rinviata a data da destinarsi che verrà comunicata sul sito istituzionale dell'Art 118 nella sezione "bandi e concorsi". L'Ares 118 si riserva, comunque, di annullare definitivamente la preselezione dei candidati e di procedere direttamente con le prove concorsuali previste dall'articolo 9 del bando di concorso pubblicato sul BURL del 7.11.2019 e, per estratto, sulla GURI n. 95/2019..";

10) Con delibera n. 590 del 23.07.2020 Ares 118 ha poi così deliberato:" di

prendere atto delle conclusioni del gruppo di lavoro di cui al verbale allegato n. 1 parte integrante della presente deliberazione, ammettendo al concorso di cui trattasi i candidati di cui all'elenco n. 1 allegato al medesimo verbale.....

di prendere, altresì atto delle conclusioni del gruppo di lavoro, non ammettendo al concorso di cui trattasi i candidati di cui all'elenco n. 2 allegato al medesimo verbale, in quanto è risultato che gli stessi:

non sono in possesso del requisito specifico prescritto nell'art. 2 del bando e precisamente:

cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private come sopra descritta ai punti a) e b). Perché non hanno svolto, sulla base delle attestazioni allegate (in caso di attività prestata presso imprese private) ovvero delle autocertificazioni (solo in caso di servizio reso presso Pubbliche Amministrazioni) attività esclusivamente di "Autista" come sopra specificato ai punti a) e b). Nonché perché i 5 anni, o parte di essi, di esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista resa presso imprese private, fatti valere quale requisito specifico di ammissione, non sono stati documentati dal candidato allegando alla domanda apposita documentazione da cui è risultato che l'attività lavorativa resa presso dette imprese è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente: certificazione rilasciata dalla ditta, attestazione del Centro per l'Impiego, copia libretto lavoro, modello C/2 storico....

11) In effetti la delibera 590/2020 recepisce le conclusioni del gruppo di lavoro che ha proceduto alla individuazione dei candidati ammessi alla prova pratica.

Il verbale del Gruppo di lavoro è allegato alla delibera e costituisce parte integrante e sostanziale della delibera n. 590.

In esso così si legge:"... In considerazione del numero di domande pervenute, n. 1172, e stante il "lockdown" che ha impedito lo svolgimento della

prova preselettiva fissata per l'11 marzo e seguenti, l'ARES 118 ha dovuto sospendere il concorso in oggetto ritenendo necessario procedere, non appena le condizioni della pandemia l'avessero concesso, direttamente all'espletamento della prova pratica stabilita nel bando.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, è stato individuato un Gruppo di lavoro dal Responsabile del procedimento di Ammissione ed Esclusione dei candidati, dott.ssa Luisa Mariucci, per procedere alla disamina delle domande inoltrate dai candidati tramite procedura telematica ai fini dell'ammissione/esclusione alla procedura concorsuale in oggetto.

Il gruppo di lavoro risulta così composto: dott.ssa Luisa Mariucci - Direttore della UOC Governo Risorse Umane dell'Ares 118, dott.ssa Michela Cutelli - Collaboratore amministrativo esperto cat. DS - titolare della P.O. Concorsi dell'Ares 118 e Flavia Ardiri - Assistente amministrativo cat. C dell'Ares 118.

Detto gruppo di lavoro ha iniziato i lavori di disamina delle domande dal 22 aprile 2020 ed ha protratto i lavori fino al 17 luglio 2020...."

Prosegue poi il verbale del gruppo di lavoro precisando i criteri del requisito professionale: "... con specificazione recepita nella delibera 590" ..rispetto al requisito dell'esperienza professionale quinquennale maturata presso pubbliche amministrazioni nel corrispondente profilo professionale deve intendersi l'esperienza quinquennale nel profilo professionale di Operatore Tecnico con mansioni di Autista categoria B o similari, secondo le equipollenze stabilite dalla normativa vigente della Pubblica Amministrazione.

b) rispetto al requisito dell'esperienza professionale quinquennale maturata presso imprese private nel corrispondente profilo professionale deve intendersi l'esperienza professionale dell'Autista professionista, addetto in via esclusiva e continuativa alla guida dei veicoli: 1) a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote e massa massima superiore a 1 t; 2) veicoli destinati al

trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; 3) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; 4) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; 5) veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima superiore a 1 t; 6) veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; 7) veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; 8) veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; destinati a: 1) servizio di linea per trasporto di persone; 2) servizio di trasporto di cose per conto terzi; 3) servizio di linea per trasporto di cose; 4) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi al servizio di noleggio con conducente 5) servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone.

Per "esperienza professionale" deve intendersi l'attività lavorativa retribuita svolta in qualità di dipendente, CoCoCo, CoCoPro, lavoratore autonomo;

Il gruppo di lavoro ha esaminato le domande ed ha proceduto, quindi ad ammettere alla procedura concorsuale i candidati di cui all'elenco n. 1....."

Il Gruppo di lavoro ha individuato i candidati non ammessi fra cui il ricorrente con il seguente criterio:"... Non sono in possesso del requisito specifico prescritto nell' art. 2 del bando e precisamente: cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private come sopra descritta ai punti a) e b). Perché non hanno svolto, sulla base delle attestazioni allegate (in caso di attività prestata presso imprese private) ovvero delle autocertificazioni (solo in caso di servizio reso presso Pubbliche Amministrazioni) attività esclusivamente di " Autista" come sopra specificato ai punti a) e b). Nonché perché i 5 anni, o parte di essi, di esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista resa presso imprese private, fatti

*valere quale requisito specifico di ammissione, **non sono stati documentati** dal candidato allegando alla domanda apposita documentazione da cui è risultato che l'attività lavorativa va resa presso dette imprese è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente: certificazione rilasciata dalla ditta, attestazione del Centro per l'Impiego, copia libretto lavoro, modello C/2 stori co...."*

10) *Dalla delibera 590/2020 si evince che di fatto è il Gruppo di lavoro che ha individuato i criteri ed i soggetti da ammettere alla procedura concorsuale e che la prova preselettiva è stata espunta dalla procedura concorsuale.*

Inoltre il gruppo di lavoro ha anche precisato i criteri per la valutazione del requisito professionale dei 5 anni di esperienza nel profilo di autista.

Le modifiche alla procedura concorsuale, come prevista nel bando di concorso pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Lazio sono state rese pubbliche con la delibera n. 590 del 2020;

11) *Con nota raccomandata A/R PROT. N. 15056/369 del 27.7.2020 Ares 118 ha comunicato l'estromissione dal concorso del ricorrente per mancanza del requisito di cui all'art. 2 del bando motivando la non ammissione al concorso: "...non in possesso del requisito specifico prescritto nell'art. 2 del bando e precisamente: cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private ... Perché non hanno svolto sulla base di attestazioni allegate ... ovvero delle autocertificazioni ... attività esclusivamente di "Autista" ... Nonché perché i 5 anni, o parte di essi, di esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista resa presso imprese private, fatti valere quale requisito specifico di ammissione, non sono stati documentati dal candidato allegando alla domanda apposita documentazione da cui è risultato che l'attività lavorativa resa presso dette imprese è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale...";*

14) *L'istante agisce in giudizio al fine di far accertare e dichiarare il proprio*

diritto a partecipare al “concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 138 posti di Operatore Tecnico Specializzato cat. BS, n. 90 del 7/11/2019 pubblicato sulla G.U. n.95 del 3.12.2019” e di far dichiarare l’illegittimità della delibera emessa dalla resistente Ares 118 nei propri confronti sostenendo i seguenti motivi di

DIRITTO

I

Illegittima e inefficace modifica del bando di concorso

Illegittima abolizione della prova preselettiva e modifica dei criteri di ammissione indicati nel bando di concorso

Difetto di comunicazione della modifica

È illegittimo modificare da parte della Pubblica Amministrazione le regole di selezione disciplinate nel bando di concorso un volta che la procedura sia iniziata.

La Corte di Cassazione ha ribadito che il bando di selezione costituisce lex specialis della procedura selettiva e che, pertanto, per le selezioni pubbliche devono essere utilizzati criteri capaci di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa nonché il buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione nel rispetto dei criteri indicati dalla legge numero 241/1990 e dall’articolo 97 della Costituzione.

Da ciò consegue che i criteri di selezione concorsuale devono essere conoscibile da parte degli aspiranti candidati prima di sottoporsi alle prove selettive e che, correlativamente, devono ritenersi illegittimi eventuali criteri preclusivi disposti ex post e cioè dopo aver conosciuto l’identità dei candidati in quanto ciò contrasterebbe con il principio del necessario rispetto della par condicio dell’imparzialità (Consiglio di Stato sezione 4^a sentenza numero 2000/2003)

Il Supremo Consesso si è più volte espresso sulla conoscibilità dei criteri modificativi, ammettendo tale facoltà ma evidenziando la necessità che le modifiche

siano portare a conoscenza dei partecipanti nelle medesime forme attraverso cui sia stata data in precedenza pubblicità al bando.

Il Giudice Amministrativo ha anche precisato che in mancanza del rispetto di tali condizioni le modifiche non produrre effetti nei confronti dei concorrenti.

Tale regola deriva da più generale principio del *contrarius actus* certamente applicabile all'autotutela proventi mentale secondo cui la modifica o il ritiro di un atto deve avvenire nelle stesse forme e seguendo le stesse procedure dell'atto modificato o ritirato.

L'Amministrazione deve seguire un procedimento amministrativo sostanzialmente "gemello" che concerne la modalità di pubblicazione degli atti (Consiglio di Stato sezione 4^a sentenza n. 183/1997 e sezione 5^a Sentenza n. 6291/2004)

Conforta tale interpretazione anche l'articolo 1336 c.c. che disciplina l'offerta al pubblico che prevede come la revoca dell'offerta per essere efficace deve essere necessariamente fatta nella stessa forma adottata per l'offerta o in forma equipollente.

Nel caso in esame le modalità di selezione sono state dettagliatamente indicate nel bando di concorso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in data 7/11/2019 sulla G.U. n. 95 del 3.12.2019)

La determinazione di abolire la prova preselettiva non è stata, invece, pubblicata nelle medesime forme.

La determinazione si desume dalla delibera n. 590/2000 in cui si dà atto di recepire le conclusioni del gruppo di lavoro costituito ad hoc che, di fatto, proceduto alla ammissione dei candidati alla prova pratica.

Vi è una evidente modifica della *lex specialis* costituita dal bando di concorso che non è stata comunicata resa pubblica con le medesime modalità con cui era stato pubblicato il bando di concorso stesso.

Inoltre la stessa costituzione di un gruppo di lavoro per l'esame delle

domande dei candidati per l'ammissione alla prova pratica in luogo della procedura preselettiva costituisce illegittima modifica della Lex specialis costituita dal bando di concorso e, tale determinazione, non è stata comunicata nelle forme dovute.

Ma v'è di più.

Il gruppo di lavoro introduce modifiche e precisazioni ai criteri di selezione indicati nel bando di concorso in quanto precisa, differenza di quanto previsto nel bando cosa debba intendersi per lo svolgimento delle mansioni di autista.

Il bando di concorso è, invece, è semplicemente indicato come requisito di partecipazione al concorso lo svolgimento ultra quinquennale delle mansioni di autista senza ulteriore specifiche e precisazioni.

Anche tale modifica è pertanto illegittimo in quanto non comunicate con le medesime modalità previste nel bando.

La delibera impugnata va annullata anche nella parte in cui recepisce le conclusioni del gruppo di lavoro che modifica i criteri di selezione indicati nel bando di concorso senza comunicare la modifica nella medesime forme del bando di concorso.

La modifica infatti concreta una chiara violazione delle regole procedurali in quanto modifica i criteri di selezione inizialmente indicati dopo la conoscenza di nominativi dei candidati e delle rispettive competenze professionali acquisite.

II

Illegittimità dell'esclusione dal concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 138 posti di Operatore Tecnico Specializzato cat. BS, n. 90 del 7/11/2019 pubblicato sulla G.U. n.95 del 3.12.2019

Genericità della comunicazione di esclusione. Illegittimità della stessa se in applicazione dei criteri indicati dal gruppo di lavoro. Mancata considerazione del possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti previsti

dal bando di concorso

Il bando di concorso prevede quale requisito di partecipazione "...cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Si precisa che "per esperienza professionale" deve intendersi l'attività lavorativa retribuita svolta in qualità di dipendente, CoCoCo, CoCoPro, lavoratore autonomo; non è, pertanto, compresa l'esperienza maturata in qualità di volontario/tirocinante/stagista o altra non retribuita"

Nella domanda il ricorrente ha dichiarato di possedere il detto requisito ed ha depositato la seguente documentazione a supporto:

Per il periodo dal 21.05.2012 al 20.01.2017 ha prodotto:

a) dichiarazione rilasciata dal titolare della Ditta Polselli ove il Tersigni ha svolto mansioni di autista a far data dal 21.05.2012 al 20.01.2017;

b) Modello C2 storico in cui il menzionato periodo di lavoro risulta essere regolarizzato e fini previdenziali;

Per il periodo dal 20 gennaio 2017 al 2 gennaio 2020 ha prodotto il modello C2 storico da cui risulta l'assunzione alle dipendenze della San Paolo della Croce con mansioni di conducente di ambulanze.

Anche il secondo periodo di servizio risulta essere riportato nel modello C2 storico e quindi il rapporto è certamente regolarizzato e fini previdenziali.

Entrambi rapporti di lavoro si sono svolti con il vincolo della subordinazione. (cfr C2 Storico)

Il Tersigni alla data del 02.01.2020 era in possesso del requisito professionale ultra quinquennale nello svolgimento delle mansioni di autista come previsto dal bando di concorso.

La esclusione del ricorrente è, pertanto, del tutto illegittima in quanto egli aveva nei termini previsti conseguito i cinque anni di esperienza professionale utili per l'accesso al concorso.

La comunicazione di esclusione è, inoltre, del tutto generica in quanto pone, a fondamento dell'esclusione, ipotesi alternative senza indicare, quali fra le stesse, sia precisamente riferibile al ricorrente.

Il ricorrente, infatti, è stato escluso in quanto:” ...non in possesso del requisito specifico prescritto nell'art. 2 del bando e precisamente: cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private ... Perché non hanno svolto sulla base di attestazioni allegate ... ovvero delle autocertificazioni ... attività esclusivamente di “Autista” ... Nonché perché i 5 anni, o parte di essi, di esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista resa presso imprese private, fatti valere quale requisito specifico di ammissione, non sono stati documentati dal candidato allegando alla domanda apposita documentazione da cui è risultato che l'attività lavorativa resa presso dette imprese è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale...”.

Fra le due ipotesi alternative non è indicata quella specificamente riferita alla posizione del ricorrente.

Per mero scrupolo difensivo si ribadisce che il ricorrente ha svolto attività di autista alle dipendenze della ditta Polselli come risulta dal combinato esame della dichiarazione della Ditta Polselli e del modello C2 storico e parimenti svolto attività di conducente di ambulanze alle dipendenze della ditta San Paolo della croce come risulta dal modello C2 storico in cui è testualmente indicato l'attività svolta.

La regolarizzazione del rapporto ai fini contributivi è testimoniata dal modello C2 storico che parimenti attesta la natura del rapporto come di lavoro subordinato.

Nel caso in esame, con riferimento al periodo di servizio dal 24.01.2017 al 2.1.2020 pur non essendo indicato nel modello C2 storico la mansione è del tutto evidente che la prova del requisito è soddisfatta valutando congiuntamente il modello C2 storico e la dichiarazione della ditta datrice di lavoro.

Sotto il profilo previdenziale non vi è dubbio che il requisito di partecipazione al concorso sia esaurito in quanto il modello C2 evidenzia la regolarità contributiva della prestazione lavorativa resa dal ricorrente.

Il ricorrente deve essere ammesso alla procedura concorsuale.

nel merito

Che in accoglimento del ricorso e previo annullamento degli atti impugnati il Tribunale adito ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere il ricorrente tra i partecipanti al concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 138 posti di Operatore Tecnico Specializzato cat. BS, n. 90 del 7/11/2019 pubblicato sulla G.U. n.95 del 3.12.2019 ordinando in accoglimento dell'istanza cautelare ad Ares 118 di ammettere il ricorrente alla prova pratica ordinando all'amministrazione, nel caso in cui fossero già state espletate le prove pratiche, di disporre prova pratica ad personam ammettendo altresì il ricorrente anche alle ulteriori selezioni previste dalla procedura concorsuale....."

2) Il Tar con decreto monocratico del 23.09.2020 così disponeva:"*Accoglie e per l'effetto ammette con riserva il ricorrente alla prova pratica. . ."*

3) All'udienza del 22.12.2020 il Tar così pronunciava con ordinanza collegiale:"*...Ritenuto opportuno rinviare la trattazione del ricorso in epigrafe alla pubblica udienza del 16.02.2021, come già disposto in data odierna per analoghi ricorsi relativi alla medesima procedura concorsuale, onde consentire al Collegio una conoscenza più completa dello stato del concorso, anche con riferimento al superamento delle prove d'esame da parte dei ricorrenti ammessi con riserva da questa Sezione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater rinvia la trattazione del ricorso in epigrafe alla pubblica udienza del 16.02.2021. . ."*;

4) In data 1.2.2021 veniva pubblicata la graduatoria finale ed il ricorrente si collocava alla posizione n. 356 con 70,55 punti;

5) Il Tar con sentenza n. 2399/2021 del 26.02.2021 ha dichiarato improcedibile il ricorso:“.. Nella graduatoria finale del concorso in esame, bandito per 138 posti, e approvata con deliberazione n. 70 dell’01.02.2021, il ricorrente si è classificato al posto n. 356, quindi in posizione non utile a vincere il concorso, ma non ha impugnato la graduatoria, né ha chiesto che gli fosse concesso un termine per la proposizione di motivi aggiunti; cosicché il ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.

In considerazione della formulazione onnicomprensiva dell’esclusione formulata dall’Ares, che, pur riferendosi a situazioni differenti, è stata utilizzata per tutti i soggetti non ammessi, contribuendo a determinare una incertezza sui reali motivi di esclusione, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse....”;

6) La graduatoria finale del concorso era stata approvata con la delibera n. 70/2010 del 1 febbraio 2021 delibera già impugnata;

Successivamente è stata rettificata e approvata con delibera n. 134 del 18.02.2021 già impugnata e ancora rettificata e approvata con la delibera n. 207/2010 del 10 marzo 2021 già impugnata con cui sono stati nuovamente individuati i vincitori del concorso pubblico.

7) nella graduatoria finale approvata con la delibera n. 70 del 1 febbraio 2021 il ricorrente si è classificato alla posizione nr. 356 con il

punteggio di 70,50 mentre nella delibera 134 del 18.02.2021 figurava nella posizione n. 347 sempre con il punteggio di 70,55 mentre nella delibera 207/2010 è stato escluso dalla graduatoria in conseguenza della decisione del TAR Lazio di improcedibilità del ricorso;

8) Con il presente ricorso il ricorrente impugna per invalidità derivata la delibera n. 409/2021 dell'11 maggio 2021 nonché tutti gli atti ed i provvedimenti dettagliatamente indicati in premessa, qui da intendersi per integralmente riportati per le ragioni già esposte e riportate nel ricorso rg. Nr. 3694/2021 (la delibera n. 70/2010 del 1 marzo 2021, la delibera n. 134/2010 del 18 febbraio 2021 e la delibera n. 207 del 10.03.2021 e gli atti già richiamati) con cui sono stati nuovamente individuati i vincitori del concorso pubblico già impugnate con il ricorso nr. 3694/2021;

8) Con ulteriore delibera nr 207/2021 del 10.03.2021 già impugnata con il ricorso nr. 3694/2021 Ares 118 in merito alla posizione del sig. Tersigni Giovanni ha così disposto: "...vista la sentenza del TAR Lazio n. 2303/2021 Reg. Prov.Coll. n. 7258/2020 pubblicata il 26/02/2021 – sul ricorso proposto da Tersigni Giovanni – con la quale "il Tribunale Amministrativo del Lazio per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse...ritenuto di dover revocare la Deliberazione n. 904 del 10.11.2020 con la quale era stata disposta l'ammissione con riserva di coloro che avevano presentato ricorso al TAR contro l'esclusione di cui alla delibera 590 del 23 luglio 2020...di prendere atto della sentenza del TAR Lazio n. 2399/2021 Reg.Prov.Coll. n. 08610/2020 Su ricorso proposto da Tersigni Giovanni – con il quale il tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione 3^a Quater),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.. conseguentemente di procedere alla cancellazione dei nominativi dei candidati..... Tersigni Giovanni.... Dalla graduatoria di merito, e spunta dai candidati riservisti di 1 precedente linea, allegato 2 della delibera numero 134 del 18/2/2021, nonché dalla graduatoria generale.... Conseguentemente di procedere alla cancellazione dei nominativi di cui all'elenco 1, allegato alla presente delibere parte integrante della stessa (allegato 1 " dalla graduatoria generale di cui alla delibera numero 134 del 18/2/2021, nonché alla riformulazione d'approvazione della graduatoria generale di merito (allegato 2) della graduatoria di merito dei candidati aventi diritto alla riserva di quell'articolo 17814 del decreto legislativo 66/2010 (allegato 3) e della graduatoria di merito, espunta dei candidati riservisti "allegato 4" .."

Con il presente ricorso Tersigni Giovanni impugna la delibera 409/2021 per invalidità derivata di ri-approvazione della graduatoria nonché gli atti già impugnati ed in premessa richiamati per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

Illegittima e inefficace modifica del bando di concorso

Illegittima abolizione della prova preselettiva e modifica dei criteri di ammissione indicati nel bando di concorso

Difetto di comunicazione della modifica

È illegittimo modificare da parte della Pubblica Amministrazione le regole di selezione disciplinate nel bando di concorso un volta che la procedura sia iniziata.

La Corte di Cassazione ha ribadito che il bando di selezione costituisce lex specialis della procedura selettiva e che, pertanto, per le selezioni pubbliche devono

essere utilizzati criteri capaci di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa nonché il buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione nel rispetto dei criteri indicati dalla legge numero 241/1990 e dall'articolo 97 della Costituzione.

Da ciò consegue che i criteri di selezione concorsuale devono essere conoscibile da parte degli aspiranti candidati prima di sottoporsi alle prove selettive e che, correlativamente, devono **ritenersi illegittimi eventuali criteri preclusivi disposti ex post e cioè dopo aver conosciuto l'identità dei candidati in quanto ciò contrasterebbe con il principio del necessario rispetto della par condicio dell'imparzialità (Consiglio di Stato sezione 4^a sentenza numero 2000/2003)**

Il Supremo Consesso si è più volte espresso sulla conoscibilità dei criteri modificativi, ammettendo tale facoltà ma evidenziando la necessità che le modifiche siano portate a conoscenza dei partecipanti nelle medesime forme attraverso cui sia stata data in precedenza pubblicità al bando.

Il Giudice Amministrativo ha anche precisato che in mancanza del rispetto di tali condizioni le modifiche non produrre effetti nei confronti dei concorrenti.

Tale regola deriva da più generale principio del *contrarius actus* certamente applicabile all'autotutela proventi mentale secondo cui la modifica o il ritiro di un atto deve avvenire nelle stesse forme e seguendo le stesse procedure dell'atto modificato o ritirato.

L'Amministrazione deve seguire un procedimento amministrativo sostanzialmente "gemello" che concerne la modalità di pubblicazione degli atti (Consiglio di Stato sezione 4^a sentenza n. 183/1997 e sezione 5^a Sentenza n. 6291/2004)

Conforta tale interpretazione anche l'articolo 1336 c.c. che disciplina l'offerta al pubblico che prevede come la revoca dell'offerta per essere efficace deve essere necessariamente fatta nella stessa forma adottata per l'offerta o in forma

equipollente.

Nel caso in esame le modalità di selezione sono state dettagliatamente indicate nel bando di concorso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in data 7/11/2019 sulla G.U. n. 95 del 3.12.2019)

La determinazione di abolire la prova preselettiva non è stata, invece, pubblicata nelle medesime forme.

La determinazione si desume dalla delibera n. 590/2000 in cui si dà atto di recepire le conclusioni del gruppo di lavoro costituito ad hoc che, di fatto, proceduto alla ammissione dei candidati alla prova pratica.

Vi è una evidente modifica della lex specialis costituita dal bando di concorso che non è stata comunicata resa pubblica con le medesime modalità con cui era stato pubblicato il bando di concorso stesso.

Inoltre la stessa costituzione di un gruppo di lavoro per l'esame delle domande dei candidati per l'ammissione alla prova pratica in luogo della procedura preselettiva costituisce illegittima modifica della Lex specialis costituita dal bando di concorso e, tale determinazione, non è stata comunicata nelle forme dovute.

Ma v'è di più.

Il gruppo di lavoro introduce modifiche e precisazioni ai criteri di selezione indicati nel bando di concorso in quanto precisa, differenza di quanto previsto nel bando cosa debba intendersi per lo svolgimento delle mansioni di autista.

Il bando di concorso è, invece, è semplicemente indicato come requisito di partecipazione al concorso lo svolgimento ultra quinquennale delle mansioni di autista senza ulteriore specifiche e precisazioni.

Anche tale modifica è pertanto illegittimo in quanto non comunicate con le medesime modalità previste nel bando.

La delibera impugnata va annullata anche nella parte in cui recepisce le conclusioni del gruppo di lavoro che modifica i criteri di selezione indicati nel bando di concorso senza comunicare la modifica nella medesime forme del bando di

concorso.

La modifica infatti concreta una chiara violazione delle regole procedurali in quanto modifica i criteri di selezione inizialmente indicati dopo la conoscenza di nominativi dei candidati e delle rispettive competenze professionali acquisite.

II

Illegittimità dell'esclusione dal concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 138 posti di Operatore Tecnico Specializzato cat. BS, n. 90 del 7/11/2019 pubblicato sulla G.U. n.95 del 3.12.2019

Genericità della comunicazione di esclusione. Illegittimità della stessa se in applicazione dei criteri indicati dal gruppo di lavoro. Mancata considerazione del possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti previsti dal bando di concorso

Il bando di concorso prevede quale requisito di partecipazione "...cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Si precisa che "per esperienza professionale" deve intendersi l'attività lavorativa retribuita svolta in qualità di dipendente, CoCoCo, CoCoPro, lavoratore autonomo; non è, pertanto, compresa l'esperienza maturata in qualità di volontario/tirocinante/stagista o altra non retribuita"

Nella domanda il ricorrente ha dichiarato di possedere il detto requisito ed ha depositato la seguente documentazione a supporto:

Per il periodo dal 21.05.2012 al 20.01.2017 ha prodotto:

a) dichiarazione rilasciata dal titolare della Ditta Polselli ove il Tersigni ha svolto mansioni di autista a far data dal 21.05.2012 al 20.01.2017;

b) Modello C2 storico in cui il menzionato periodo di lavoro risulta essere regolarizzato e fini previdenziali;

Per il periodo dal 20 gennaio 2017 al 2 gennaio 2020 ha prodotto il modello C2 storico da cui risulta l'assunzione alle dipendenze della San Paolo della Croce con mansioni di conducente di ambulanze.

Anche il secondo periodo di servizio risulta essere riportato nel modello C2 storico e quindi il rapporto è certamente regolarizzato e fini previdenziali.

Entrambi rapporti di lavoro si sono svolti con il vincolo della subordinazione. (cfr C2 Storico)

Il Tersigni alla data del 02.01.2020 era in possesso del requisito professionale ultra quinquennale nello svolgimento delle mansioni di autista come previsto dal bando di concorso.

La esclusione del ricorrente è, pertanto, del tutto illegittima in quanto egli aveva nei termini previsti conseguito i cinque anni di esperienza professionale utili per l'accesso al concorso.

La comunicazione di esclusione è, inoltre, del tutto generica in quanto pone, a fondamento dell'esclusione, ipotesi alternative senza indicare, quali fra le stesse, sia precisamente riferibile al ricorrente.

Il ricorrente, infatti, è stato escluso in quanto:" ...non in possesso del requisito specifico prescritto nell'art. 2 del bando e precisamente: cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private ... Perché non hanno svolto sulla base di attestazioni allegate ... ovvero delle autocertificazioni ... attività esclusivamente di "Autista" ... Nonché perché i 5 anni, o parte di essi, di esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista resa presso imprese private, fatti valere quale requisito specifico di ammissione, non sono stati documentati dal candidato allegando alla domanda apposita documentazione da cui è risultato che l'attività lavorativa resa presso dette imprese è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale...".

Fra le due ipotesi alternative non è indicata quella specificamente riferita

alla posizione del ricorrente.

Per mero scrupolo difensivo si ribadisce che il ricorrente ha svolto attività di autista alle dipendenze della ditta Polselli come risulta dal combinato esame della dichiarazione della Ditta Polselli e del modello C2 storico e parimenti svolto attività di conducente di ambulanze alle dipendenze della ditta San Paolo della croce come risulta dal modello C2 storico in cui è testualmente indicato l'attività svolta.

La regolarizzazione del rapporto ai fini contributivi è testimoniata dal modello C2 storico che parimenti attesta la natura del rapporto come di lavoro subordinato.

Nel caso in esame, con riferimento al periodo di servizio dal 24.01.2017 al 2.1.2020 pur non essendo indicato nel modello C2 storico la mansione è del tutto evidente che la prova del requisito è soddisfatta valutando congiuntamente il modello C2 storico e la dichiarazione della ditta datrice di lavoro.

Sotto il profilo previdenziale non vi è dubbio che il requisito di partecipazione al concorso sia esaurito in quanto il modello C2 evidenzia la regolarità contributiva della prestazione lavorativa resa dal ricorrente.

Il ricorrente deve essere ammesso alla procedura concorsuale.

III

Impugnazione delle delibere n. 70/2010 del 1 marzo 2021 la delibera n. 134/2010 del 18 febbraio 2021 con cui sono stati nuovamente individuati i vincitori del concorso pubblico e della delibera nr 207/2021 del 10.03.2021 con cui Ares 118 ha disposto la cancellazione del nominativo del Tersigni Giovanni dalla graduatoria finale e rideterminato la graduatoria finale del concorso.

Con il presente ricorso il ricorrente impugna tutti gli atti e provvedimenti dettagliatamente indicati in premessa, qui da intendersi per integralmente riportati per le ragioni già esposte e riportate nel

presente ricorso.

Impugna inoltre in quanto affette da invalidità derivata la delibera n. 70/2010 del 1 marzo 2021 la delibera n. 134/2010 del 18 febbraio 2021 con cui sono stati nuovamente individuati i vincitori del concorso pubblico per invalidità derivata ribadendo i motivi di impugnazioni già esposti e qui integralmente ribaditi.

IV

Impugnazione della delibera nr.207/2021 del 10.03.2021 con cui Ares ha disposto la esclusione del Tersigni Giovanni dalla graduatoria del concorso.

Con la delibera nr 207/2021 del 10.03.2021 già impugnata con ricorso rg nr. 3694/2021 Ares 118 in merito alla posizione del sig. Tersigni Giovanni ha così disposto: "...vista la sentenza del TAR Lazio n. 2303/2021 Reg. Prov.Coll. n. 7258/2020 pubblicata il 26/02/2021 – sul ricorso proposto da Tersigni Giovanni – con la quale “il Tribunale Amministrativo del Lazio per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per soprannuoto difetto di interesse...ritenuto di dover revocare la Deliberazione n. 904 del 10.11.2020 con la quale era stata disposta l’ammissione con riserva che avevano presentato ricorso al TAR contro l’esclusione di cui alla delibera 590 del 23 luglio 2020...di prendere atto della sentenza del TAR Lazio n. 2399/2021 Reg.Prov.Coll. n. 08610/2020 Su ricorso proposto da Tersigni Giovanni – con il quale il tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione 3^a Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.. conseguentemente di procedere alla cancellazione dei nominativi dei candidati..... Tersigni

Giovanni. ... Dalla graduatoria di merito, e spunta dai candidati riservisti di cui alla precedente linea, allegato 2 della delibera numero 134 del 18/2/2021, nonché dalla graduatoria generale. ... Conseguentemente di procedere alla cancellazione dei nominativi di cui all'elenco 1, allegato alla presente delibere parte integrante della stessa (allegato 1 " dalla graduatoria generale di cui alla delibera numero 134 del 18/2/2021, nonché alla riformulazione d'approvazione della graduatoria generale di merito (allegato 2) della graduatoria di merito dei candidati aventi diritto alla riserva di quell'articolo 17814 del decreto legislativo 66/2010 (allegato 3) e della graduatoria di merito, espunta dei candidati riservisti "allegato 4".

La delibere di approvazione della graduatoria ed il provvedimenti di cancellazione e di esclusione dalla graduatoria del sig. Tersigni Giovanni sono state già impugnate

Le stesse vengono inoltre impugnate anche ai fini della evidenziazione della persistenza dell'interesse del ricorrente ad ottenere una pronunzia che accerti la illegittimità della esclusione del ricorrente dalla graduatoria e la legittimità del punteggio ottenuto all'esito delle prove concorsuali punteggio peraltro non contestato.

Nel caso in esame pur non essendosi collocato il ricorrente fra i vincitori del concorso persiste l'interesse dello stesso a permanere nella graduatoria con il punteggio raggiunto in quanto la graduatoria sarà valida per un triennio e la stessa verrà utilizzata per eventuali ulteriori assunzioni.

Il concorso prevede, ai sensi di legge, che la validità della graduatoria sia triennale, e che dalla stessa gli enti debbano attingere per l'assunzione nella qualifica professionale di autista d'ambulanza categoria B livello economico super,

Così testualmente recita l'articolo 11: "...La graduatoria finale di merito... ha validità triennale e decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa. La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende del SSR, diverse da quelle già aggregate o essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel rispetto delle disposizioni commissariali regionali in materia nonché della normativa vigente..."

Vi è interesse del ricorrente a permanere nella graduatoria al fine di beneficiare della possibilità di ulteriore assunzione che verranno effettuate tenendo presente l'ordine di collocazione nella graduatoria stessa.

Si rappresenta altresì la avvenuta impugnazione innanzi al Consiglio di Stato della sentenza del TAR Lazio n. 2399/2021 Reg. Prov. Coll. n. 08610/2020 che ha dichiarato la improcedibilità del ricorso promosso dal Sig. Tersigni Giovanni per sopravvenuta carenza di interesse che si evidenzia come persistente anche in ragione del presente ricorso.

In particolare nel ricorso in appello il Tersigni ha evidenziato la erroneità della pronuncia di cessata materia del contendere in ragione della circostanza che alla data della decisione e cioè alla data del 26.02.2021 non erano ancora maturati i termini di non impugnabilità della delibera conclusiva della procedura concorsuale pubblicata da Ares 118 in data 18.02.2021.

Il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 08/04/2014 n° 1663 ha precisato che la sopravvenuta carenza di interesse si verifica tutte le volte in cui si verifichi una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l'inutilità dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso

un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione stessa, ovvero quando sia stato adottato dall'amministrazione un provvedimento idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, renda certa e definitiva l'inutilità della sentenza.

L'individuazione della fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse deve essere effettuata con criteri rigorosi e restrittivi per evitare che la preclusione dell'esame del merito della controversia si trasformi in un'inammissibile elusione dell'obbligo del giudice di provvedere sulla domanda.

Nel caso in esame non essendo definitiva la graduatoria finale del procedimento concorsuale non può affermarsi che la stessa proprio in quanto non definitiva abbia determinato la carenza di interesse del Tersigni alla prosecuzione del ricorso al momento della sentenza n. 2399/2021.

In ogni caso non si era ancora determinata la definitiva non impugnabilità della delibera n. 70 del 1.2.2021 (poi impugnata tempestivamente) per cui la carenza di interesse con conseguente improcedibilità non poteva essere rilevata ed accertata.

ISTANZA CAUTELARE

Preliminarmente si rappresenta che la decisione sulla istanza cautelare del ricorso rg nr. 3694/2021 è fissata per il giorno 12.10.2021.

Sul *fumus* si rinvia a quanto esposto in punto di diritto.

Il ricorrente ha evidenziato, in termini che appaiono obiettivamente inoppugnabili, l'illegittimità della esclusione dalla graduatoria concorsuale e ciò giustifica, ad avviso della scrivente difesa, il reinserimento dello stesso nella graduatoria definitiva di merito.

La gravità e irreparabilità del danno è *in re ipsa*.

L'inserimento con riserva in graduatoria è *ex se* l'unico rimedio per evitare al ricorrente pregiudizio irreparabile.

La graduatoria infatti ha validità triennale: la decisione di merito dopo la scadenza della graduatoria non sarebbe soddisfacente.

Irrilevante la circostanza che il ricorrente non è fra i vincitori di concorso: Ares 118 in conformità all'art 11 del bando sta procedendo a convocazione di candidati non risultati vincitori del concorso a 138 posti ma utilmente collocati in graduatoria in posizione successiva.

Il concorso prevede infatti che la validità della graduatoria sia triennale, e che dalla stessa gli enti debbano attingere per l'assunzione nella qualifica professionale di autista d'ambulanza categoria B livello economico super.

Così testualmente recita l'articolo 11: " ... *La graduatoria finale di merito ... ha validità triennale e decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa. La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende del SSR, diverse da quelle già aggregate o essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel rispetto delle disposizioni commissariali regionali in materia, nonché della normativa vigente ...*"

Vi è interesse del ricorrente pertanto ad essere reinserito in graduatoria al fine di beneficiare della possibilità di ulteriore assunzione che verranno effettuate tenendo presente l'ordine di collocazione nella graduatoria in esame;

Ares 118 sta in effetti utilizzando la graduatoria per procedere ad ulteriori assunzioni oltre quelle previste nella originaria formulazione del bando.

Ed invero ARES 118 con comunicato del 18.02.2021 ha previsto la convocazione di ulteriori 39 candidati oltre ai già convocati vincitori di

concorso

ARES 118 con comunicato del 20.05.2021 ha previsto la convocazione di ulteriori 92 candidati

ARES 118 con comunicato del 2.07.2021 ha previsto la convocazione di ulteriori 54 candidati

Per un totale di 323 candidati già convocati: il ricorrente che in caso di reinserimento in graduatoria con il punteggio ottenuto al termine delle procedure concorsuali pari a 70,50 sarebbe collocato in posizione nr. 320 e verrebbe quindi convocato per l'assunzione.

Non è revocabile in dubbio che, dall'auspicato accoglimento dell'istanza cautelare, deriverebbe, per il ricorrente, un vantaggio concreto ed immediato ancorché strumentale, così come più volte rammentato dalla giurisprudenza amministrativa.

ISTANZA EX ART. 49 E 52 CO. 2 CPA

Si chiede sin d'ora l'integrazione del contraddittorio *ex art. 49 c.p.a. e 52, comma 2 c.p.a.*, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio.

Ed invero, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito dell' Ares 118).

Si rappresenta che l'udienza cautelare per la decisione del ricorso 3694/2021 è fissata al giorno 12.10.2021

Tanto premesso in fatto e ritenuto in diritto Tersigni Giovanni chiede che il Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti

conclusioni

annullare per le ragioni tutte dedotte in ricorso gli atti impugnati e per l'effetto riammettere il sig. Tersigni Giovanni al concorso pubblico indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d'ambulanza- categoria B livello economico super presso A.R.E.S. 118 e Aziende del S.S.R. Aggregate (con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 90 del 7.11.2019 e sulla G.U. n. 95 del 3.12.2019 con inserimento della graduatoria di merito con il punteggio di 70,50 punti e con conseguente collocazione nella graduatoria tenendo conto, a parità di punteggio della data di nascita.

In via istruttoria si depositano i documenti richiamati in atti descritti nel foliaro allegato.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il procedimento ha valore indeterminato ma il ricorrente è esentato dal pagamento per motivi di reddito come da dichiarazione allegata.

Roma, 08.07.2020.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i candidati potenzialmente controinteressati che potrebbero risultare scavalcati nelle successive

graduatorie di merito ove sono inseriti i ricorrenti e nei confronti di tutti coloro che verrebbero pregiudicati dalla favorevole del presente procedimento.

Considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli ed anche in ragione delle continue modifiche della graduatoria in ragione dei provvedimenti giudiziali che vengono man mano emessi incidendo sulla graduatoria stessa.

Che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito dell' Ares 118.

Tanto premesso e considerato, SI CHIEDE autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale dell' Ares 118 MIUR.

Isola del Liri, 8.7. 2021.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

BONGARZONE
ANTONIO ROSARIO

Firmato digitalmente da
BONGARZONE ANTONIO
ROSARIO
Data: 2021.07.08 13:07:13 +02'00'

PAOLO
ZINZI

Firmato digitalmente
da PAOLO ZINZI
Data: 2021.07.08
13:08:55 +02'00'